

Circolo Amici dell'Istituto Storico Germanico di Roma

Circolo degli Amici dell'Istituto Storico Germanico di Roma; in breve: „Amici dell'Istituto Storico Germanico di Roma“

§ 1 Nome e sede

L'Associazione porta il nome di „Circolo degli Amici dell'Istituto Storico Germanico di Roma“, in breve: „Amici dell'Istituto Storico Germanico di Roma“. Essa ha sede in Magonza ed è registrata nell'elenco delle associazioni del tribunale di Magonza. Secondo disposizione dell'ufficio delle imposte della città di Magona del 25-05-2010 l'associazione è riconosciuta come autorizzata a ricevere sponsorizzazioni ai sensi dell' § 11 cif. della legge sull'imposta sulle imprese. Contributi e offerte all'associazione sono dunque detraibili ai sensi dell' § 10 della legge sulla imposta sui redditi e della legge sull'imposta sulle imprese.

§ 2 Scopo

Scopo dell'associazione è il sostegno ideale e materiale dell'Istituto Storico Germanico di Roma, appartenente alla Fondazione „Istituti tedeschi di scienze umane all'estero.“

3 § Principi dell'attività e utilità pubblica

1. L'associazione è neutrale dal punto di vista politico, ideologico e confessionale.
2. L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo „Scopi godenti di privilegi fiscali“ del Codice tributario.
3. I mezzi dell'associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi statuari. Nessuno può essere beneficiario attraverso spese estranee allo scopo dell'associazione o retribuzioni sproporzionatamente alte. I mezzi dell'associazione non possono essere utilizzati per il sostegno e la sponsorizzazione diretti o indiretti di partiti politici.
4. Tutti i membri degli organi dell'associazione esercitano la loro attività in maniera volontaria e a titolo gratuito. Spese di viaggio nate nell'interesse dell'associazione possono essere rimborsate dopo l'approvazione del consiglio direttivo secondo l'ammontare da esso stabilito.
5. Ogni deliberazione di modifica dello statuto viene innanzitutto esibita al competente ufficio delle imposte. Solo dopo che esso ha confermato il nulla osta, ha luogo la presentazione nel registro delle imprese.

4 § Anno amministrativo

L'anno amministrativo è l'anno solare.

5 § Soci

L'associazione è composta da soci, soci a vita e soci onorari.

Soci dell'associazione possono diventare persone naturali o giuridiche. Altre associazioni di persone possono diventare socie fintantoché questo è legalmente ammissibile.

La quota associativa viene stabilita dall'assemblea dei soci.

6 § Diventare socio

Un diritto all'affiliazione nell'associazione non esiste. La qualità di socio si acquista dopo richiesta scritta al presidente dell'associazione attraverso conferma nel verbale della successiva seduta del consiglio direttivo. Le disapprovazioni vengono presentate all'assemblea dei soci per una decisione definitiva. Il consiglio direttivo decide sulla nomina di soci onorari.

§ 7 Diritti e doveri dei soci

1. I soci possono partecipare con diritto di voto all'assemblea.
2. I soci pagano i contributi stabiliti dall'assemblea.
3. I soci sono tenuti a sostenere gli obiettivi e gli interessi dell'associazione e a condividere deliberazioni e provvedimenti degli organi dell'associazione.

§ 8 Estinzione

1. La qualità di socio termina con la morte, l'uscita, l'esclusione o la liquidazione della persona giuridica.
2. L'uscita dall'associazione ha luogo attraverso dichiarazione scritta ad un membro del consiglio direttivo autorizzato a rappresentare. La dichiarazione scritta di uscita dall'associazione deve essere notificata al consiglio direttivo con una scadenza di tre mesi prima della fine dell'anno solare.
3. Un socio può essere espulso se lede in maniera grave gli interessi e il prestigio dell'associazione o se è in ritardo col pagamento della quota associativa da più di un anno e malgrado la minaccia dell'espulsione non ottempera il pagamento entro due mesi.
4. Sull'espulsione decide il consiglio direttivo. La decisione deve essere prontamente comunicata per iscritto al socio. Contro l'espulsione al socio compete l'appello all'assemblea dei soci, che deve essere rivolta per iscritto al consiglio direttivo entro un mese dopo il ricevimento della dichiarazione di espulsione. L'assemblea dei soci decide in maniera definitiva nell'ambito dell'associazione. Al socio resta la verifica dei provvedimenti attraverso il ricorso ai tribunali ordinari. Il ricorso ad un tribunale ordinario ha effetto moratorio sino alla decisione giudiziaria.

§ 9 Organi

Organi dell'associazione sono l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo.

§ 10 Assemblea dei soci

1. All'assemblea dei soci fanno parte tutti i soci dell'associazione. Essa è responsabile di
 - a) richieste del consiglio direttivo e dei soci,
 - b) modifiche dello statuto,
 - c) elezione e mancata rielezione del consiglio direttivo e dei revisori dei conti,
 - d) ricezione dei resoconti del consiglio direttivo sull'assegnazione delle sovvenzioni e loro liberazione,
 - e) revoca dei membri del consiglio direttivo,
 - f) fissazione della quota associativa,
 - g) redazione della deliberazione circa la liquidazione dell'associazione,
 - h) espulsione dei soci in casi di ricorso ai sensi dell'§ 8, capoverso 4.

2. L'assemblea dei soci ordinaria ha luogo una volta all'anno. Essa viene convocata dal presidente su indicazione dell'ordine del giorno e rispetto di un termine di un mese. Il termine inizia con la spedizione della lettera in giorno dopo. La lettera di invito vale come inviata ai soci, se è inviata all'indirizzo ultimo noto all'associazione.
3. Il consiglio direttivo è tenuto alla convocazione di un'assemblea dei soci straordinaria, se almeno un terzo dei soci lo richiede per iscritto su indicazione dei motivi. Per ciò valgono le prescrizioni formali dell'§ 10 cif. 2.
4. L'ordine del giorno viene redatto dal consiglio direttivo. Ogni socio ha il diritto a richiedere un'integrazione all'ordine del giorno. Le richieste dei soci devono essere presentate al presidente almeno 5 giorni feriali prima dell'assemblea. L'integrazione deve essere resa nota all'inizio dell'assemblea.
5. Richiesta circa la mancata rielezione del consiglio direttivo, sulla liquidazione dell'associazione, che non sono giunti ai soci già con l'invito all'assemblea dei soci, possono essere decise solo nel corso della successiva assemblea dei soci.
6. L'assemblea dei soci viene condotta dal presidente, in caso di sua impossibilità dal suo vice presidente. Ogni socio dell'associazione ha un voto. Circa l'esercizio del diritto di voto un altro socio può essere delegato per iscritto. Nessuno può esprimere più di due voti.
7. L'assemblea dei soci è atta a deliberare senza riguardo del numero dei soci presenti.
8. Le decisioni dell'assemblea dei soci vengono prese con maggioranza semplice dei voti validi.
9. Astensioni non vengono prese in considerazione. In caso di parità di voti decide il voto del presidente.
10. Modifiche dello statuto e la liquidazione dell'associazione possono essere decise solo con una maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti validi.
11. L'assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo e il presidente con elezione diretta. Viene eletto colui il quale ottiene la maggioranza dei voti validi. In caso di parità di voti decide il sorteggio indetto dal presidente dell'assemblea.
12. Sull'assemblea dei soci deve essere redatto un verbale, che deve essere firmato dal segretario e dal presidente dell'assemblea. Ogni socio può richiedere l'invio del protocollo.
13. Deleghe sull'esercizio del diritto di voto necessitano della forma scritta. Esse devono essere consegnate al presidente dell'assemblea prima dell'inizio dell'assemblea. All'inizio dell'assemblea dei soci deve essere designato un segretario, che redige il verbale dell'assemblea.

§ 11 Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da: presidente, vicepresidente, revisore dei conti. Il/la direttore/direttrice dell'Istituto Storico Germanico di Roma o un rappresentante da lui nominato partecipa in qualità di ospite alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo.
2. I singoli membri del consiglio direttivo vengono scelti dall'assemblea dei soci in votazioni separate. L'incarico dura quattro anni. Una rielezione è ammessa. Il consiglio direttivo resta in carico sino a nuove elezioni. Terminato lo stato di socio finisce anche l'incarico del consiglio direttivo.

3. Il presidente del consiglio direttivo, il vice presidente e il revisore dei conti costituiscono il consiglio direttivo ai sensi dell'§ 26 del codice civile. Essi rappresentano l'associazione ciascuno singolarmente.
4. Il consiglio direttivo è responsabile
 - a) della realizzazione degli obiettivi dell'associazione,
 - b) dell'ammissione dei soci.

Il consiglio direttivo è autorizzato alle modifiche dello statuto, che riguardano solo la redazione o sono necessarie per l'eliminazione di contestazioni del registro delle imprese o dell'autorità fiscale deputata al riconoscimento dell'utilità sociale.
5. Il revisore dei conti gestisce il registro delle entrate e delle uscite. Egli riporta all'assemblea dei soci un rendiconto di cassa. Egli è autorizzato ad accettare risorse finanziarie e materiali per l'associazione. Per pagamenti, che non riguardano unicamente la realizzazione o sono rimborsi di spese approvati, è necessaria anche la firma del presidente o del vice presidente.
6. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

La sessione del consiglio direttivo e la deliberazione possono aver luogo anche nella forma di una conferenza telefonica. Deliberazioni possono essere prese anche in procedura di approvazione tacita.
7. Il consiglio direttivo prende le decisioni con maggioranza semplice. Esso è atto a deliberare, se almeno due membri sono presenti. In caso di parità di voti è decisivo il voto del presidente. Sullo svolgimento delle sessioni del consiglio deliberativo e sulle decisioni prese viene redatto un verbale. Le decisioni possono essere prese anche in procedura di approvazione tacita.

§ 12 Revisori dei conti

1. L'associazione ha 2 revisori dei conti, che vengono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di un anno. I revisori dei conti non possono essere contemporaneamente membri del consiglio direttivo.
2. I revisori dei conti verificano il rendiconto di cassa del tesoriere e ne riferiscono all'assemblea dei soci.

§ 13 Liquidazione, cambiamento dello scopo

1. La liquidazione dell'associazione o un cambiamento del suo scopo di pubblica utilità può essere richiesta solo dal consiglio direttivo o da un terzo dei soci.
2. La liquidazione dell'associazione o il cambiamento del suo scopo di pubblica utilità può essere approvata solo nell'assemblea dei soci convocata appositamente con questo oggetto di discussione con una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti validi. La validità di una tale decisione presuppone che l'assemblea dei soci sia convocata con designazione del oggetto di discussione con un termine di 4 settimane.
3. Ove nel caso di una decisione liquidatoria non siano nominati dei liquidatori speciali, i membri del consiglio direttivo sono gli unici liquidatori autorizzati.
4. In caso di liquidazione dell'associazione o in caso di omissione di scopi godenti privilegi fiscali il patrimonio passa alla „Fondazione degli istituti tedeschi di scienze umane all'estero“ con sede in Bonn col vincolo di farlo pervenire all'Istituto Storico Germanico di Roma, che deve utilizzarlo direttamente ed esclusivamente per la promozione della scienza, dell'arte e della cultura nel rispetto dello scopo dell'associazione.

5. In caso di loro espulsione o di liquidazione dell'associazione i soci non hanno diritto a rimborso di quote ed offerte.

§ 14 Paragrafo sulla parificazione

Tutte le denominazioni sono valide in forma maschile e femminile.

Roma, il